

RISPOSTA DI ENEL AL

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

7 FEBBRAIO 2023

Ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato n. 6096 e 6098 del 18 luglio 2022 in materia di criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale – *Orientamenti dell'Autorità in relazione a misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas naturale.*

OSSERVAZIONI GENERALI

- 1. OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE.** A seguito di pronunce del Giudice Amministrativo, l'Autorità è chiamata ad avviare specifici procedimenti di ottemperanza (come quello in cui si inserisce la presente Consultazione) finalizzati a produrre effetti sulla regolazione, anche relativamente a periodi pregressi. Per quanto riguarda questo procedimento, l'Autorità è orientata ad implementare specifiche misure in applicazione del Decreto-Legge 83/12, sia con riferimento agli anni in cui la regolazione tariffaria è stata impugnata, sia pro-futuro. In particolare, con riferimento agli anni pregressi oggetto del contenzioso (2018 – 2023), l'Autorità ritiene opportuno introdurre uno specifico meccanismo di conguaglio, a favore dei soli operatori che hanno impugnato la regolazione tariffaria, a differenza degli anni futuri (a partire dal 2024) dove lo strumento regolatorio produrrebbe i propri effetti su tutti i soggetti individuati come beneficiari.
- 2. PARITÀ DI TRATTAMENTO.** In merito agli orientamenti dell'Autorità sopra richiamati, Enel ritiene che occorra evitare che ci sia una differenziazione ingiustificata nell'applicazione della misura per il passato e per il futuro. In particolare, non si comprende su quali basi l'Autorità ritenga opportuno limitare l'applicazione retroattiva del corrispettivo variabile di segno negativo a favore dei soli operatori che hanno impugnato la regolazione tariffaria. Questo orientamento sull'applicazione della misura nei periodi tariffari pregressi comporta di fatto un'applicazione del Decreto-Legge 83/12 parziale e discriminatoria, dato che la regolazione non sarebbe applicata allo stesso modo verso tutti i soggetti identificati come beneficiari. A nostro avviso, il riconoscimento di un diritto previsto dalla legge (nel caso specifico quello di maggiore flessibilità ed economicità del servizio di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas) soltanto a coloro che hanno impugnato la regolazione presso il giudice amministrativo, non risulta in linea con molti principi presenti nella Legge 481/95. Su questo aspetto si rimanda alla risposta S5 per ulteriori considerazioni.

- 3. MODALITÀ APPLICATIVE.** Con riferimento ai soggetti beneficiari e all'applicazione dei corrispettivi, si ritiene necessario chiarire i processi che l'Autorità intende implementare per l'attuazione della misura. Infatti, posto che il corrispettivo variabile di segno negativo sarebbe applicato ai soli soggetti beneficiari della misura per i quantitativi di gas riconsegnati, superiori ai 10 milioni di Smc/anno (mentre quello positivo sarebbe applicato ai soggetti non beneficiari), occorrerebbe chiarire ulteriormente alcuni elementi, come ad esempio: (i) quando avverrebbe il riconoscimento dello *status* di soggetto beneficiario (ii) se fino al riconoscimento dello *status* di soggetto beneficiario troverebbe applicazione il corrispettivo variabile di segno positivo, oppure è prevista una sospensione della sua applicazione (iii) rispetto al punto precedente, come avverrebbe la restituzione degli ammontari eventualmente versati, inteso che al soggetto beneficiario è applicato il corrispettivo variabile negativo e quindi non sarebbe tenuto a pagare il corrispettivo variabile positivo. Si ritiene necessario chiarire questi aspetti di carattere procedurale non solo per avere un quadro d'insieme più completo circa gli impatti per i soggetti beneficiari, ma anche con riferimento all'operatività richiesta sia agli utenti del bilanciamento che alle imprese di vendita. Su questo aspetto si rimanda alla risposta S4 per ulteriori considerazioni.
- 4. ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE.** Infine, l'Autorità nel DCO argomenta come la misura proposta si inserisca in un contesto regolatorio caratterizzato dalla presenza di altre misure a vantaggio dei clienti a forte consumo di gas naturale e, pertanto, di tale contesto occorre tenere conto in sede di dimensionamento. Tuttavia, per quanto riguarda la quantificazione dell'agevolazione e il dimensionamento della misura, non vengono forniti elementi a supporto della stima del costo complessivo da cui discendono i corrispettivi unitari riportati nella Consultazione. Indipendentemente dalle motivazioni di carattere qualitativo, cioè il framework in cui si inserisce la misura e la sua complementarità rispetto alle misure già in essere, si ritiene opportuno che vengano condivisi maggiori dettagli circa il dimensionamento dei corrispettivi proposti, più in particolare sugli elementi alla base delle stime effettuate e della loro congruità rispetto al carattere complementare della misura proposta.

RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione della specifica misura di economicità per soggetti con maggiore consumo di gas naturale.

Enel non ha particolari osservazioni in merito.

S2. Osservazioni in merito all'articolazione dei corrispettivi della misura di agevolazione e alle relative modalità applicative, con particolare riferimento ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto.

Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità che, in ragione di una maggiore trasparenza e semplicità amministrativa, propone l'introduzione di due specifici corrispettivi aggiuntivi della tariffa

di trasporto, in luogo di eventuali interventi su componenti tariffarie addizionali già esistenti e finalizzate a recuperare oneri di servizi infrastrutturali non coperti dagli utenti.

S3. Osservazioni in merito alla forma dell'agevolazione della specifica misura di economicità proposta.

Dal contesto regolatorio che viene descritto nella Consultazione riguardo le misure in essere a favore dei soggetti caratterizzati da un elevato consumo di gas naturale, all'interno del quale si andrebbe ad inserire la misura proposta, non emergono tutte le valutazioni quantitative alla base delle stime. In particolare, non si comprende se il dimensionamento del corrispettivo di segno negativo sia conseguenza del costo complessivo annuo previsto per la misura -né tanto meno se sia stato previsto un tetto predefinito al costo della misura- oppure se sia stato determinato sulla base di altri elementi. Pertanto, al fine di poter formulare osservazioni specifiche in merito, si ritiene che occorran ulteriori elementi di valutazione.

S4. Osservazioni in merito alle modalità applicative a regime della specifica misura di economicità proposta.

Come già anticipato nelle osservazioni generali, si ritiene necessario che vengano chiariti aspetti di dettaglio in merito ai processi che l'Autorità è orientata ad implementare per l'attuazione della misura. Nello specifico, si ribadisce, occorre chiarire quando un cliente direttamente allacciato alla rete di trasporto acquisisce la condizione di soggetto beneficiario, e quindi può ricevere lo sconto legato alla componente CRV_{EN-} . Se infatti un soggetto è considerato come beneficiario sulla base dei suoi consumi storici, potrebbe verificarsi che a consuntivo i suoi consumi effettivi risultino inferiori alla soglia di 10 milioni di Smc/anno: in questo caso, dovrebbe essere applicato, a posteriori, sui volumi consumati il corrispettivo CRV_{EN+} . Viceversa, il soggetto sarebbe tenuto a versare il corrispettivo CRV_{EN+} fino alla soglia di 10 milioni di Smc/anno, per poi ricevere indietro quanto versato fino a quel momento, oltre che lo sconto legato alla componente CRV_{EN-} . Questi aspetti rilevano anche in termini di operatività dei fornitori che servono questa tipologia di clienti e che sarebbero tenuti a garantire il trasferimento integrale del valore delle componenti tariffarie da e verso il cliente.

In un'ottica di una maggiore trasparenza e semplicità, si propone di adottare uno schema già proposto per altre misure simili: i venditori sarebbero tenuti ad applicare ai propri clienti solo il corrispettivo variabile di segno positivo CRV_{EN+} , successivamente i soggetti beneficiari, dopo aver raggiunto la soglia di consumi fissata, si interfaccerebbero direttamente con CSEA per ricevere sia la restituzione di quanto versato fino a quel momento in relazione alla componente CRV_{EN+} , sia lo sconto legato alla CRV_{EN-} . In questo modo si ridurrebbe l'operativa per le società di vendita in termini di fatturazione nonché eventuali errori ed incertezze legate all'avvicendamento in corso d'anno dei fornitori.

S5. Osservazioni in merito alle modalità di conguaglio degli anni pregressi della specifica misura di economicità proposta.

Rispetto a quanto anticipato nel punto 2 delle osservazioni generali, si ritiene che l'ambito di applicazione dei conguagli per i periodi oggetto di contenzioso debba essere esteso a tutti i soggetti individuati come beneficiari, analogamente a quanto proposto da ARERA a partire dal 2024. Basti ricordare che tra i principi presenti nella Legge 481/95 sono inclusi i seguenti:

- diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale (art.1);
- obbligo di prestare il servizio in condizioni di uguaglianza (art. 2, comma 12, lett. c))
- pubblicità delle condizioni di servizio (art. 2, comma 12, lett. i));
- parità di trattamento tra gli utenti (art. 2, comma 12, lett. n)).

Gli operatori dei settori regolati si aspettano che i provvedimenti di ottemperanza alle sentenze abbiano effetti *erga omnes*. Infatti, anche se un determinato provvedimento può avere un effetto lesivo, non sempre viene contestato da tutti gli operatori laddove altri abbiano già provveduto in tal senso.

Inoltre, non si comprende la differenziazione che l'Autorità intende adottare nell'applicazione della misura se si considera che, sebbene altri operatori si trovino nelle medesime condizioni dei soggetti ricorrenti, come dimostrato dell'applicazione per gli anni futuri della misura, questi sarebbero invece esclusi dall'applicazione retroattiva della stessa.